



# Istituto Musicale Luigi Boccherini

Istituto Superiore di Studi Musicali

---

Istituzione di alta cultura

## Regolamento

per l'elezione dei professori  
membri del Consiglio Accademico

ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n° 508 e del DPR del 28 febbraio 2003, n° 132  
approvato dal MIUR con Decreto Dirigenziale n. 445 del 27 marzo 2006

[www.boccherini.it](http://www.boccherini.it)

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI PROFESSORI MEMBRI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO.....	3
Art. 1- Indizione delle elezioni.....	3
Art. 2 - Commissione elettorale – Seggio elettorale.....	3
Art. 3 - Elettorato passivo.....	3
Art. 4 - Elettorato attivo.....	3
Art. 5 - Metodo di elezione.....	3
Art. 6 - Modalità di voto.....	3
Art. 7 - Operazioni di scrutinio.....	4
Art. 8 - Ricorsi e durata del mandato.....	4
Art. 9 - Pubblicità.....	4

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI PROFESSORI MEMBRI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

### **ART. 1- INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

Le elezioni sono indette dal Direttore dell'Istituzione, entro un mese dalla sua nomina, con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito internet dell'Istituto.

### **ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE – SEGGIO ELETTORALE**

1. Alle operazioni di voto sovrintende una Commissione elettorale composta dal Direttore amministrativo e da due docenti di ruolo, non candidati, in servizio presso l'Istituto, indicati dal Collegio dei Docenti.
2. La commissione elettorale si insedia dopo la scadenza della data di presentazione delle candidature e prima della data di scadenza della pubblicazione delle stesse e degli elenchi dell'elettorato attivo.
3. La commissione elettorale delibera sull'ammissibilità delle candidature, stila l'elenco dell'elettorato attivo, sovrintende alla regolarità delle elezioni e proclama gli eletti.
4. Il Seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori indicati dal Collegio dei docenti. Il Seggio elettorale:
  - a) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
  - b) garantisce la riservatezza nell'espressione del voto;
  - c) nomina il Presidente del seggio e gli scrutatori;
  - d) gestisce le operazioni di scrutinio;
  - e) redige i verbali di voto.
5. I componenti della Commissione elettorale e del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura alla elezione al Consiglio accademico.

### **ART. 3 - ELETTORATO PASSIVO**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 dello Statuto, possono essere eletti sei docenti dell'Istituzione, in possesso di comprovate professionalità e in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere in possesso di Diploma di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato, oppure di Laurea conseguita presso università;
  - b) avere un'anzianità di servizio nei ruoli di almeno 3 anni presso l'Istituto Musicale Pareggiato "L. Boccherini" o in altri Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati;
  - c) non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati.
2. Le candidature devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni.
3. Le operazioni di voto devono essere espletate entro un mese dalla stessa data.
4. Al fine di consentire la più alta partecipazione alle operazioni di voto, è tenuta, in tempo utile, una riunione del Collegio dei docenti in modo che ciascun candidato possa illustrare le linee programmatiche di un progetto relativo agli obiettivi culturali, didattico-organizzativi e strutturali della Istituzione.

### **ART. 4 - ELETTORATO ATTIVO**

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R 28 febbraio 2003, n° 132, l'elettorato attivo è riservato ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico.
2. L'elenco dell'elettorato attivo sarà affisso all'Albo dell'Istituto entro 20 giorni dalla data di indizione delle elezioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni saranno segnalate alla Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. La Commissione provvede sui ricorsi disponendo l'eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco.

### **ART. 5 - METODO DI ELEZIONE**

1. Le elezioni si svolgono in urna nel corso di un unico giorno lavorativo.
2. Risulteranno eletti i sei candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di numero di voti ottenuti, precede il candidato che ha maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

### **ART. 6 - MODALITÀ DI VOTO**

1. Il voto è segreto, diretto, e personale, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona.

2. A ciascun elettore viene consegnata una scheda e una matita previo accertamento dell'identità personale. La scheda comprende i nomi di tutti i candidati ammessi, disposti in ordine alfabetico. Le schede devono essere firmate dai componenti del Seggio elettorale.
3. L'elettore esprime le proprie preferenze (fino ad un massimo di sei) barrando le caselle dei candidati prescelti. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente del Seggio elettorale.

**ART. 7 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, ed avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio elettorale consegnerà alla Commissione elettorale il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, ed il residuo materiale della votazione.
3. La Commissione elettorale procede alla proclamazione dei risultati tramite provvedimento da pubblicare all'Albo e sul sito dell'Istituto.

**ART. 8 - RICORSI E DURATA DEL MANDATO**

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione degli eletti.
2. Il mandato decorre dalla data della proclamazione e termina al compimento del terzo anno accademico successivo.

**ART. 9 - PUBBLICITÀ**

1. Il presente regolamento confluirà nel Regolamento generale dell'Istituzione di cui all'art. 25, comma 1, dello statuto.
2. Il regolamento è pubblicato all'Albo, inserito nel sito internet dell'Istituto e inviato al MIUR, nonché alle altre Istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, con preghiera di darne la massima diffusione.



**Istituto Musicale**  
**Luigi Boccherini**  
Istituto Superiore di Studi Musicali

Istituzione di alta cultura

---

Piazza del Suffragio, 6 - 55100 Lucca  
Tel 0583.464104 - Fax 0583.493725  
[www.boccherini.it](http://www.boccherini.it) - [info@boccherini.it](mailto:info@boccherini.it)

---